

Comune di Trezzano sul Naviglio



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI DI SOSTA A TITOLO GRATUITO E AD USO INDIVIDUALE DEI
TITOLARI DI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____del ____)

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Fonti normative
- Art. 3. Zone ad alta densità di traffico
- Art. 4. Concessionari a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato
- Art. 5. Istruttoria: competenze
- Art. 6. Titoli per il rilascio della concessione
- Art. 7. Procedura istruttoria
- Art. 8. Commissione valutativa
- Art. 9. Concessioni temporanee
- Art. 10. Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi-sosta individuali
- Art. 11. Limiti al rilascio delle concessioni
- Art. 12. Utilizzazione dei
parcheggi Art. 13. Rinnovo delle
concessioni
- Art. 14. Altre tipologie di stalli per disabili
- Art. 15. Atto di concessione dello stallo – formalità del provvedimento
- Art. 16. Restituzione del contrassegno invalidi – soppressione stallo personalizzato
- Art. 17. Entrata in vigore
- Art. 18. Sanzioni
- Art. 19. Adempimenti a carico degli uffici preposti

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio della concessione di spazi sosta ad uso individuale e a titolo gratuito sul territorio comunale, secondo le condizioni previste dall'art 381 del d.p.r. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada".
2. Il presente regolamento si applica a tutti i titolari di contrassegno per disabili rilasciato ai sensi della normativa vigente, indipendentemente dalla tipologia di disabilità, comprese le condizioni che comportino una grave limitazione dell'autonomia nella mobilità personale, anche se non esclusivamente di tipo motorio.

Art. 2 - Fonti Normative

1. La normativa di riferimento per i parcheggi auto da riservare ai portatori di handicap motorio sul suolo pubblico è costituita da:
 - Legge nr. 118 del 30 Marzo 1971, articolo 27: "Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili";
 - Legge nr. 104 del 5 Febbraio 1992, articolo 28: - "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
 - D.P.R. nr. 503 del 24 Luglio 1996, articoli 10 – 11 – 12: "Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico";
 - D.Lgs. nr. 285 del 30 Aprile 1992, articoli 7, comma 4 e 188: "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche";
 - D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992, articolo 381, aggiornato dal d.p.r. nr 151/2012: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche;

Art. 3 - Zone ad alta densità di traffico

1. La verifica circa la sussistenza del requisito delle zone ad alta densità di traffico, previsto all'art. 381 del D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992 viene effettuata dalla Polizia Locale.

Art. 4 – Concessionari a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato

E' possibile assegnare, a titolo gratuito, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di disabilità grave e permanente che comportino una limitazione rilevante dell'autonomia nella mobilità personale, anche non esclusivamente di tipo motorio , un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, indicante gli estremi dell'autorizzazione (n° del contrassegno), al soggetto titolare del contrassegno nei pressi della propria abitazione. La concessione dello spazio sosta di cui al comma 1 è rilasciata, per le sole zone ad alta densità di traffico dove non vigano divieti di fermata e/o sosta, a soggetti con disabilità abilitati alla guida con patente eventualmente anche di categoria speciale.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, eventualmente previa richiesta da parte dei genitori o tutori, può essere prevista a favore di titolari di contrassegno che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92, ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento; chi fruisce di tale concessione non deve disporre di altro posto macchina personale o box con adeguati requisiti di accessibilità e comunque a non meno di 200 mt dall'abitazione. Può essere concesso un solo spazio per nucleo familiare.

Art. 5 – Istruttoria: competenze

1. L'istruttoria del procedimento è demandata all'Ufficio di Polizia Locale e si articola nelle seguenti fasi:

- a) recepimento ed esame della documentazione;
- b) eventuale consultazione della commissione preposta ex art.8;
- c) coordinamento dell'iter procedurale e rilascio del titolo concessorio (provvedimento finale).

Art. 6 – Titoli per il rilascio della concessione

1. Il richiedente, ai fini dell'eventuale rilascio della concessione, deve essere residente nel Comune di Trezzano sul Naviglio e deve produrre la seguente documentazione:

A) SE IL DISABILE GUIDA L'AUTO

1. copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore;
2. copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici;
3. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non avere la disponibilità di box e posti auto su area privata, o di altro parcheggio di proprietà di un componente il nucleo familiare, oppure di non possederlo con adeguati requisiti di accessibilità o comunque a più di 200 mt dall'abitazione principale;
4. carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada;
5. certificazione attestante le condizioni di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, da cui risulti una limitazione significativa e permanente dell'autonomia nella mobilità personale.

B) SE IL DISABILE È IMPOSSIBILITATO ALLA GUIDA OVVERO GUIDA SENZA LA NECESSITA' DI PATENTE SPECIALE PER GLI INVALIDI E MINORATI FISICI

1. copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore;
2. copia della certificazione attestante le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria Locale che attesti altresì invalidità (totale e permanente) con impossibilità a deambulare;
3. certificazione attestante le condizioni di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, da cui risulti una limitazione significativa e permanente dell'autonomia nella mobilità personale.

Art. 7 – Procedura istruttoria

1. La domanda – corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 6, oltre che dalla indicazione quanto più precisa possibile del sito in cui si richiede sia tracciato lo stallo di sosta, dovrà essere indirizzata all'Ufficio della Polizia Locale che provvederà alla verifica istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi.
2. A seguito di specifico idoneo sopralluogo, esprimerà un parere obbligatorio, attinente al profilo viabilistico e più precisamente in ordine alla ubicazione proposta dello stallo, tenuto conto, altresì, della densità del traffico solitamente caratterizzante l'area interessata alla richiesta. In mancanza di alta densità circolatoria, intesa come elevato tasso di occupazione dei parcheggi, la richiesta non potrà

trovare accoglimento. Non può essere accolta l'istanza, qualora per motivi logistici o di viabilità, lo stallo di sosta da riservare risulti in maniera significativa distante dal luogo di dimora del richiedente (indicativamente oltre 200 metri).

3. Il procedimento nel suo complesso, compresa la realizzazione dello stallo invalidi personalizzato dovrà concludersi entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della istanza corredata da tutti gli elementi e/o documenti sopra indicati.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro quindici giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.
6. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Funzionario competente sia in caso di accoglimento che di diniego dell'istanza presentata.

Art. 8 - Commissione valutativa

Al fine di valutare casi di particolare rilevanza sociale non previsti dai precedenti articoli e sottoposti all'esame dell'Amministrazione a seguito di istanza dell'interessato, è istituita una Commissione valutativa, costituita dal Responsabile del Comando Polizia Locale e dal Responsabile del Settore Politiche Sociali. La Commissione può operare con le seguenti modalità:

1. Su istanza del responsabile del procedimento che, avendo valutato che la richiesta andrebbe incontro ad un possibile diniego per mancanza dei requisiti prescritti dal regolamento, ma ritenendo che il caso abbia particolare rilevanza sociale, demanda alla Commissione l'esame della questione;
2. Su richiesta dell'interessato, a seguito di diniego dell'istanza di concessione. In tale ultimo caso la Commissione decide in conformità al regolamento entro 120 giorni dalla richiesta di riesame

Art. 9 – Concessioni temporanee

1. Si possono concedere spazi di sosta temporanei per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3 e 5 del D.P.R. n° 495 del 16/09/1992 art. 381.
2. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

Art. 10 - Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi di sosta

La spesa per la realizzazione e la manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dall'Amministrazione comunale. Il settore responsabile dell'installazione della segnaletica stradale curerà la realizzazione e manutenzione dei parcheggi che dovranno essere realizzati entro 60 giorni dal rilascio della concessione.

Art. 11 – Limiti al rilascio delle concessioni

1. Si possono rilasciare concessioni di validità corrispondente alla durata del contrassegno invalidi solo nelle immediate vicinanze dell'abitazione di residenza.
2. Gli stalli personalizzati potranno essere realizzati nei limiti di quanto previsto dall'art. 157 comma 2° e 4°, articoli 7 comma 4 e 188 del "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche".

Art. 12 - Utilizzazione parcheggi

Ai fini del legittimo utilizzo del parcheggio, il contrassegno invalidi in originale deve essere obbligatoriamente apposto visibilmente sul parabrezza.

Art. 13 - Rinnovo delle concessioni

Le concessioni di validità corrispondente alla durata del contrassegno invalidi si rinnovano allo scadere dello stesso previa presentazione di istanza con idonea autocertificazione attestante il permanere delle condizioni esistenti al momento del primo rilascio. In mancanza di richiesta di rinnovo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di rimuovere la segnaletica verticale ed orizzontale delimitante lo stallo originariamente assegnato. La concessione decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

Art. 14 - Altre tipologie di stalli per disabili

1. La disciplina di cui ai precedenti articoli non riguarda gli stalli per disabili c.d. "generici", ossia non personalizzati, per i quali l'Ente si riserva l'insindacabile diritto di disporre l'istituzione a mente della normativa vigente in materia. Ovviamente, sarà data la massima priorità ai luoghi caratterizzati (oltre che da elevata densità di traffico) dalla presenza di strutture a forte uso pubblico (nosocomi, farmacie, pubblici uffici, ecc.).
2. L'Amministrazione Comunale garantisce, quale condizione primaria ed essenziale, il rispetto del rapporto minimo di legge tra stalli riservati a persone con disabilità e stalli di sosta ordinari. Solo a seguito della verifica del rispetto di tale rapporto può procedersi alla valutazione dell'istituzione di stalli di sosta personalizzati.
3. L'istituzione di stalli di sosta personalizzati non deve comportare, di norma, la soppressione di stalli per disabili ad uso pubblico già esistenti.
Ove in una determinata area sia presente uno stallo per disabili generico e si renda necessario l'istituzione di uno stallo personalizzato, l'Amministrazione valuta prioritariamente soluzioni di affiancamento o incremento degli stalli riservati, compatibilmente con le condizioni di viabilità e sicurezza stradale.
4. Gli stalli per disabili già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento vengono fatti salvi, fermo restando l'insindacabile diritto del Comune a sopprimere quelli non più rispondenti alle prerogative del presente disciplinare.
5. Non saranno più ammesse richieste di stalli individuali al di fuori delle casistiche e delle procedure "personalizzate" di cui al presente regolamento.
6. Saranno, invece, ammesse richieste finalizzate alla conversione di stalli originariamente "generici" in "personalizzati" a mente del presente regolamento, ove ne ricorrano tutte le condizioni dal medesimo illustrate.
7. L'Ente si riserva la facoltà di verificare con cadenza annuale la sussistenza dei requisiti e presupposti inerenti alla concessione e dovrà adeguare le situazioni dei soggetti beneficiari delle concessioni rilasciate nel passato alle norme vigenti in

materia di certificazione (D.P.R. n°495 del 16.12.1992 art. 381 comma 3°). Pertanto, il beneficiario qualora richiesto dovrà produrre entro giorni 30 idonea certificazione conforme alla normativa. In caso di mancato adempimento la concessione verrà automaticamente revocata.

Art. 15 – Atto di concessione dello stallo - formalità del provvedimento

L'Ufficio della Polizia Locale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare e/o utilizzare il suolo pubblico per la finalità dello stallo personalizzato previsto dalle disposizioni vigenti in cui sono contenute le prescrizioni per l'uso e l'esercizio del beneficio accordato.

Art. 16 – Restituzione del Contrassegno invalidi – Soppressione stallo personalizzato

1. Il contrassegno invalidi dovrà essere tempestivamente restituito all'Ufficio della Polizia Locale non appena vengano meno le cause che ne hanno determinato il rilascio, o per l'eventuale aggiornamento in caso di mutazione di domicilio o decesso del titolare.
2. Il titolare del contrassegno o della concessione di stallo personalizzato hanno l'obbligo di restituire, entro 30 giorni dalla perdita dei requisiti per l'ottenimento del beneficio, il contrassegno e la concessione, richiedendo la soppressione dello stallo personalizzato.
3. In caso di decesso del titolare del beneficio, l'obbligo di restituzione del contrassegno o la comunicazione per la soppressione dello stallo riservato, entro 30 giorni, è a carico del coniuge convivente o al parente convivente.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.

Art. 18 – Sanzioni

1. I trasgressori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia diversamente sanzionato dalla disciplina speciale applicabile, saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada.
2. Per la violazione dell'obbligo di restituzione del contrassegno e della comunicazione per lo stallo riservato, prevista dall'articolo 15 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18.08.2000 n.267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n.3 ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni.
3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 – Adempimenti a carico degli uffici preposti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, gli Uffici preposti al rilascio dovranno provvedere alla creazione di un'apposita banca dati integrata tramite la quale le Autorità di vigilanza potranno consultare in tempo reale l'archivio degli aventi diritto (contrassegno e spazio di sosta personalizzato), che sarà aggiornato costantemente in caso di decesso o di cambio di residenza del titolare. Il modulo per la domanda di assegnazione dello spazio di sosta individuale è reperibile presso il sito on line del Comune